

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata

“Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO VAL CHISONE” (siglabile A.S.D. Pallavolo Val Chisone)

con sede in Villar Perosa (TO) – Piazza GroB Villars nn.rr. 1 e 2, la quale è retta dal seguente statuto.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, di trasferire l'indirizzo della sede legale. Tale trasferimento non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune.

Art.2 – Durata e scopo

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. L'associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di contribuire alla diffusione, lo sviluppo, la conoscenza e la pratica dello sport pallavolo in tutte le sue forme alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa. A tal fine l'Associazione potrà gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, stipulare convenzioni e accordi con altre Associazioni, enti locali e pubblici e/o terzi in genere, organizzare squadre per partecipare a gare, tornei, campionati; potrà indire manifestazioni, gare e tornei in via diretta o collaborare con altre associazioni, altri enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, enti privati e pubblici, anche internazionali, per la loro realizzazione; organizzare, nell'ambito della propria sede operativa, e/o altre sedi temporanee ed esclusivamente a favore degli associati propri e di altre Associazioni, servizi accessori quali l'attività di servizio di somministrazione alimenti e bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione e il noleggio di attrezzature o mezzi meccanici, inoltre, in particolari occasioni, previa richiesta alle autorità competenti, la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere estesa anche al pubblico; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della pallavolo a livello dilettantistico. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né in forma indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.3 - Affiliazione

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Palla A Volo (FIPAV) della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.4 - Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo.

Art.5 – Soci e Quota associativa

I soci si dividono in fondatori e ordinari. I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla

costituzione dell'Associazione mentre gli ordinari sono le persone maggiorenni e minorenni che partecipano alla vita dell'Associazione.

La quota associativa annuale è uguale per tutti ed è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa e comunque entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa, della quota corsi e degli eventuali contributi specifici non sono rivalutabili, ma variabili, e non sono trasmissibili neanche in caso di morte, e non verranno rimborsati per motivi/cause indipendenti dalla volontà del Consiglio Direttivo ad alcun socio tantomeno se socio dimissionario e/o socio radiato.

Art.6 – Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono essere soci tutte le persone che ne facciano espressa domanda, anche verbale, e siano accettate dal Consiglio Direttivo. Al fine di evitare conflitti di interesse, gli allenatori non possono diventare soci. Il conflitto di interesse si interpreta qualora l'allenatore voglia essere anche membro del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà avvenire solo in forma scritta e controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà parentale, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci saranno garantite uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da

Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

Art.7 – Cessazione della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- Che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- Che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
- Che tenti o svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, sia morali sia materiali, all'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in materia di decadenza e esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante posta ordinaria o elettronica/social o sms/whatsapp, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.8 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo, da corrispettivi specifici dei soci, dalle erogazioni liberali dei soci e di terzi, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle donazioni di soci, privati o enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, da proventi per cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, corsi, stage e dai premi e dai trofei vinti. Inoltre, l'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà accedere ad affidamenti o prestiti, che potranno essere fruttiferi o infruttiferi, concessi da Istituti di Credito o dai soci.

Art.9 - Organi

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art.10 – Assemblea e relativi compiti

L'Assemblea dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo convocare l'assemblea dei soci. Le riunioni si suddividono in sessioni ordinarie o straordinarie. L'assemblea convocata in sessione ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- nomina, tramite elezione, il Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, e in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea è convocata in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee dei soci sono presiedute da un Presidente eletto fra le persone intervenute all'Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina anche, sempre tra gli intervenuti, un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni dell'Assemblea stessa.

Art.11 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione di avviso sul sito internet e/o affissione di avviso nelle sedi in cui è svolta l'attività istituzionale e/o comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica/social e/o posta ordinaria e/o sms/whatsapp. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Esse deliberano validamente con maggioranza semplice. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e avranno diritto di voto e potranno essere eletti i soli soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Le modifiche allo Statuto sono validamente approvate con la maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito

verbale. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.12 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Art.13 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quei compiti nei quali sia espressamente delegato. In caso d'impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti tra gli associati ed eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, un segretario e un tesoriere. Il segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione pallavolistica ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; delibera l'importo della quota associativa annuale e ogni altra quota relativa all'attività della Associazione; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; lo stesso è obbligato a convocare la riunione del Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.15 – Decadenza Consiglio Direttivo

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio potrà nominare altri soci, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, la quale ne delibererà l'eventuale ratifica.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare, entro un mese, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica anche nel caso in cui, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi membri. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art.16 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.

Art.17 – Rendiconto economico finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Ogni socio, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art.18 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.19 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione sportiva con finalità analoga o ente, associazione od organizzazione avente fini di pubblica utilità; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.

Art.20 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Torino e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Art.21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione e ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.